

numero			Bellinzona
2875	sb	1	28 giugno 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Alain Berset
Consigliere federale
Dipartimento federale dell'interno
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
dm@bag.admin.ch con copia a
nathalie.flouck@bag.admin.ch*

Indagine conoscitiva relativa alla revisione delle Ordinanze di applicazione della LPMed - avviso del Governo del Cantone Ticino

Signor Consigliere federale,

con scritto del 18 marzo 2016, il Dipartimento federale dell'interno ci ha sottoposto per avviso gli avamprogetti di diverse ordinanze che necessitano di un adeguamento a seguito della revisione della Legge sulle professioni mediche (LPMed) approvata dal Parlamento nel mese di marzo 2015.

Nel ringraziarvi per averci associato alla consultazione, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni. Il Dipartimento cantonale della sanità e della socialità, incaricato dell'allestimento della presa di posizione governativa, ha interpellato le istanze cantonali principalmente interessate alle problematiche in questione. La nostra presa di posizione tiene conto dei contributi ricevuti.

A titolo preliminare la scrivente autorità richiama la risposta all'indagine conoscitiva prodotta dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), che viene integralmente condivisa. Anche il nostro Governo saluta in particolare favorevolmente il fatto che in futuro ogni operatore sanitario universitario a contatto con i pazienti o le autorità debba disporre di conoscenze linguistiche sufficienti.

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed)

Art. 11a

Condividiamo la flessibilità proposta ed esplicitata nel rapporto esplicativo secondo cui il livello B2 rappresenta il livello minimo richiesto dal profilo delle conoscenze linguistiche, senza precludere tuttavia al datore di lavoro (o all'autorità cantonale

chiamata ad autorizzare gli operatori dipendenti nei Cantoni in cui ciò è previsto dalla legislazione cantonale, come è il caso in Ticino) la possibilità di esigere un livello più elevato con riferimento a settori o attività particolari.

Condividiamo inoltre la richiesta della CDS di sostituire la nozione di “lingua in cui esercita la professione” con la nozione di “lingua ufficiale del luogo in cui esercita la professione”.

Art. 11b

Salutiamo pure favorevolmente la possibilità di poter derogare al requisito delle conoscenze linguistiche per un lasso di tempo limitato ad un anno se ciò fosse necessario per assicurare l’approvvigionamento delle cure sanitarie. Siffatta situazione può prodursi in particolare negli ospedali e in assenza della possibilità di eccezioni il servizio pubblico potrebbe risultare pregiudicato. Riteniamo del resto che in questo contesto il rischio per il paziente sia inferiore, essendo il nuovo operatore inserito in un’équipe che per la stragrande maggioranza dovrà ovviamente possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

La scrivente autorità suggerisce di completare l’OPMed con una disposizione ulteriore che permetta una simile eccezione anche con riferimento all’obbligo di iscrizione nel registro. Accade infatti che un medico, ad esempio a causa di infortunio, debba essere velocemente sostituito, mentre l’iscrizione a registro, che avviene unicamente una volta verificati i diplomi e le conoscenze linguistiche, richiede un certo lasso di tempo, non sempre conciliabile con l’esigenza concreta di una rapida sostituzione.

Art. 18a

Non è uso nella tecnica legislativa né opportuno abrogare disposizioni transitorie unicamente poiché non più pertinenti. Il mantenimento di queste disposizioni permette infatti anche a posteriori di ricostruire per quale motivo l’autorità aveva concesso determinate eccezioni dalle regole generali. La LAMal contiene ad esempio ben quattro pagine di disposizioni transitorie. Si chiede pertanto di mantenere queste disposizioni nell’Ordinanza.

Art. 18b

La disposizione transitoria applicabile ai farmacisti appare troppo restrittiva anche se solo raffrontata alla norma transitoria di rango formale superiore cui dovrebbe far riferimento (Art. 65 cpv. 1^{bis} LPMed). La norma di legge ammette infatti al libero esercizio della professione i titolari di un diploma federale di farmacista già autorizzati prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015, senza necessità di disporre di titoli federali di perfezionamento. Sancisce quindi la tutela delle situazioni acquisite senza imporre esigenze o termini di adeguamento.

La norma proposta nell’ordinanza è in particolare troppo limitata e apparentemente contraria alla disposizione transitoria della LPMed per quanto riguarda tre categorie: il farmacista con titolo di perfezionamento FPH (privato) conseguito secondo il curriculum regolare; il farmacista con titolo di perfezionamento FPH (privato) conseguito nel 2001 secondo le norme transitorie di allora e il farmacista che nel 2001 non aveva i requisiti per ottenere l’FPH privato secondo le norme transitorie di allora:

- A) **farmacista con titolo di perfezionamento FPH (privato) conseguito secondo il curriculum regolare** (dal 2002 al 2012; 2 anni di pratica in farmacia + formazione universitaria integrativa + esami). Il mantenimento del titolo FPH presuppone che il farmacista abbia regolarmente svolto l'aggiornamento necessario (almeno 32 ore all'anno – eventuali deficit devono essere recuperati nell'anno successivo; a chi non raggiunge 32 ore per due anni consecutivi il titolo FPH privato viene ritirato; esiste un sistema di certificazione dei corsi e controllo della partecipazione).

Questo farmacista soddisfa materialmente le nuove condizioni della LPMed. Le condizioni a-b di cui al cpv. 2 sono soddisfatte a priori; la condizione c non merita di essere considerata. Il titolo federale deve pertanto essere concesso in modo automatico, analogamente a quanto previsto dal cpv. 3 per il perfezionamento in farmacia d'ospedale.

Si suggerisce pertanto di introdurre un nuovo capoverso così formulato:

“I titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina ottengono, su domanda, il titolo federale di perfezionamento in farmacia d'officina”.

La domanda di conversione del titolo deve avvenire entro 3 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge, come previsto dal cpv. 4.

- B) **farmacista con titolo di perfezionamento FPH (privato) conseguito nel 2001 secondo le norme transitorie di allora** (attività in farmacia equivalente ad almeno 2 anni al 100% + partecipazione a progetti di salute pubblica oppure politica professionale + frequenza a corsi prestabiliti). Il mantenimento del titolo FPH presuppone che il farmacista abbia regolarmente svolto l'aggiornamento necessario (vale tutto quanto indicato sopra). La situazione materiale e gli obiettivi sono analoghi alla fattispecie sub A).

- C) **farmacista che nel 2001 non aveva i requisiti per ottenere l'FPH privato secondo le norme transitorie di allora** (oppure aveva i requisiti ma non ha chiesto il titolo)

- 1) Chi può dimostrare di aver svolto nel frattempo una pratica professionale pari ad almeno 2 anni al 100% e contemporaneamente di avere partecipato alle formazioni soddisfa materialmente le nuove condizioni della LPMed. Il titolo federale deve essere concesso previa verifica che questi requisiti sono soddisfatti. Gli enunciati a-b-c di cui al cpv. 2 sono sostanzialmente pertinenti. Si rileva tuttavia con riferimento alla lett. a che a giudizio dello scrivente Consiglio non è necessario che l'attività in farmacia sia stata svolta negli ultimi 5 anni; per quanto riguarda la lett. b, che manca di concretezza, andrebbero invece richieste almeno 32 ore all'anno negli ultimi 2 anni, che è il requisito per mantenere l'FPH privato.

Si propone in ogni caso modificare la frase d'ingresso del cpv. 2 in questo modo:

~~“I titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina e le persone che prima del 2001 hanno concluso una formazione teorica in farmacia d'officina possono conseguire il titolo federale di~~

perfezionamento in farmacia d'officina purché soddisfino le seguenti condizioni:"

La domanda di conversione del titolo deve avvenire entro 3 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge, come previsto dal cpv. 4.

- 2) Chi non ha una pratica professionale pari ad almeno 2 anni al 100% oppure non ha partecipato alle formazioni non dovrebbe ricevere in modo automatico il titolo federale. Queste persone hanno tempo 3 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge per soddisfare questi requisiti; si suggerisce di valutare se la formulazione del cpv. 4 è già adeguata da questo punto di vista.

Vi sono poi altre situazioni da considerare, che però vanno assimilate a talune delle fattispecie già illustrate:

- D) **farmacista laureato dopo il 2001 che non ha conseguito il titolo di perfezionamento FPH (privato) secondo il curriculum regolare né il titolo di perfezionamento federale**
Medesima situazione che per C1) e C2).
- E) **farmacista arrivato in Svizzera dall'estero dopo il 2001**
Medesima situazione che per C1) e C2).
- F) **farmacista ammesso al libero esercizio che non pratica in farmacia**
Non soddisfa materialmente le nuove condizioni della LPMed. Medesima situazione che per C2).

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

Con riferimento all'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie ci limitiamo a evidenziare che a tutela del paziente lo scrivente Consiglio ritiene importante che siano accessibili al pubblico mediante procedura di richiamo via Internet anche i seguenti dati:

4.2 base legale per l'autorizzazione all'esercizio

4.16 descrizione delle restrizioni

4.18 descrizione degli oneri.


La base legale va resa accessibile alla luce del fatto che i Cantoni possono iscrivere facoltativamente nel registro anche le autorizzazioni all'esercizio dipendente sotto la responsabilità professionale di terzi. Se l'informazione sulla base legale continua a non essere accessibile al pubblico, questo non è tuttavia in grado di sapere se un medico è in possesso del libero esercizio o solo di un'autorizzazione limitata all'esercizio dipendente. Si tratta di un'informazione fondamentale per conoscere l'estensione delle competenze del medico.


Proprio nelle ultime settimane l'Ufficio di sanità ha potuto constatare come i colleghi del Canton Ginevra iscrivano già oggi nel registro tutte le autorizzazioni, senza che il pubblico sia in grado di distinguere i liberi esercizi dalle autorizzazioni all'esercizio dipendente.

Per i medesimi motivi di trasparenza è importante che il pubblico possa pure prendere conoscenza della descrizione delle restrizioni e degli oneri: è infatti tutt'altro che irrilevante per il paziente sapere ad esempio che un medico non può più svolgere un'attività chirurgica o che è autorizzato unicamente ad esercitare in un determinato luogo o contesto.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente
P. Beltraminelli


Il Cancelliere:
G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle camere federali (deputazione@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (stefano.radczuweit@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Ufficio de farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Segreteria del Consiglio di Stato (can-scads@ti.ch)
- Pubblicazione in internet.